



ORIGINALE

N. 10

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L'anno *duemilaquindici*, addì *ventotto* del mese di *maggio* alle ore 20.00 nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordin.-1^a convocazione, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
DE LORENZO BURATTA Alessia	[x]	[]
DE MARTIN D'ORSOLA Luigi	[x]	[]
DE MARTIN FABBRO Ivano	[x]	[]
DE MARTIN TOPRANIN Carlo	[x]	[]
DE MONTE PANGON Giuseppe	[x]	[]
STAUNOVO POLACCO Marco	[x]	[]
TOPRAN D'AGATA Andrea	[x]	[]
ZAMBELLI GNOCCO Ivan	[]	[]
ZAMBELLI TITTON Giorgio	[x]	[]
ZANDONELLA Daniele	[x]	[]
ZANDONELLA MAIUCCO Alessandro	[x]	[]
Totale	11	0

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Sig. BERTOLO Dr. Mirko

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Accertamento con adesione

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in ordine alla quale sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che con deliberazione consiliare n. 24 del 24.07.2014, il Comune di Comelico Superiore ha provveduto all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Tutto ciò premesso,

ATTESO che l'art. 50 (“Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali”) della Legge 449/1997 prevede che *“1. Nell'esercizio della potestà' regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività' di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché' la possibilità' di riduzione delle sanzioni in conformità' con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.”*;

RILEVATA, alla luce del citato art. 50, l'opportunità di modificare il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, al fine di consentire l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione alle attività di accertamento attinenti le singole componenti (IMU, TASI e TARI) della IUC;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO:

- che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 24.12.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2015;
- che con successivo Decreto del medesimo Ministro dell'Interno del 16.03.2015 il predetto termine è stato *“ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015”*;
- che con ulteriore Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 detto termine è stato *“ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015”*;

VISTE le modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale elaborate dal Servizio Tributi comunale,

RITENUTE le predette modifiche regolamentari meritevoli di approvazione;

VISTO l'allegato parere *sub A)* dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di apportare al vigente articolato del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.07.2014, per le motivazioni sopra addotte, le modificazioni di seguito evidenziate, integranti l'introduzione dei nuovi articoli 4 *bis*, 4 *ter*, 4 *quater*, 4 *quinqies*, 4 *sexies*, 4 *septies*, 4 *octies*, 4 *nonies*, 4 *decies*, 4 *undecies*, 4 *duodecies* e la modifica del testo degli articolo 5 e 28, comma 1:

NORMA VIGENTE	NORMA INTEGRATA/MODIFICATA
-	<p style="text-align: center;">“Articolo 4 bis Accertamento con adesione</p> <p><i>1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.</i></p> <p><i>2. Competente alla definizione del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario, preposto alla funzione di accertamento.”</i></p>
-	<p style="text-align: center;">“Articolo 4 ter Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</p> <p><i>1. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa.</i></p> <p><i>2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.</i></p> <p><i>3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.</i></p> <p><i>4. Il procedimento di definizione non si applica:</i></p> <p><i>a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla Legge per la determinazione del tributo;</i></p> <p><i>b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo.</i></p> <p><i>5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una</i></p>

	<p><i>attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.</i></p> <p><i>6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.</i></p> <p><i>7. La definizione può essere effettuata anche per alcuni periodi di riferimento del tributo."</i></p>
	<p style="text-align: center;">"Articolo 4 quater Attivazione dell'accertamento con adesione</p> <p><i>1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:</i></p> <p><i>a) ad iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;</i></p> <p><i>b) su istanza del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, a norma delle leggi sui tributi comunali, o nei cui confronti sia stato emesso e notificato avviso di accertamento.</i></p> <p><i>2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o se già notificati, qualora alla data medesima non sia decorso il termine per l'impugnazione.</i></p> <p><i>3. L'istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale anche nei periodi d'imposta pregressi, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento."</i></p>
	<p style="text-align: center;">"Articolo 4 quinquies Definizione del procedimento di accertamento con adesione</p> <p><i>1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione, non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.</i></p> <p><i>2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.</i></p> <p><i>3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data di definizione del procedimento con adesione."</i></p>
	<p style="text-align: center;">"Articolo 4 sexies Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</p> <p><i>1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica di accertamento, invia al contribuente un invito formale a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nel quale sono indicati i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del</i></p>

	<p><i>maggior tributo, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, avvisando contestualmente il contribuente delle modalità e delle conseguenze del procedimento che si intende seguire nel caso di definizione agevolata.</i></p> <p><i>2. Le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.</i></p> <p><i>3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</i></p> <p><i>4. Nel caso di più coobbligati l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.</i></p> <p><i>5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune."</i></p>
	<p style="text-align: center;">"Articolo 4 septies Invito a comparire per definire l'accertamento</p> <p><i>1. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.</i></p> <p><i>2. Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito di cui il comma precedente mediante comunicazione al competente ufficio ed effettuazione del versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con il vantaggio della riduzione alla metà delle sanzioni previste. Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte, è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o dell'unica rata</i></p> <p><i>3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e rende priva di effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore.</i></p> <p><i>4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</i></p> <p><i>5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo dell'accertamento con adesione, viene dato atto in un verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.</i></p>

	<p>6. <i>L'eventuale proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successivo all'avvio del procedimento comporta l'automatica rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione attraverso formale comunicazione.</i>"</p>
	<p style="text-align: center;">"Articolo 4 octies Procedimento ad iniziativa del contribuente</p> <p>1. <i>Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 septies, comma 1, può formulare entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso ed entro i termini per l'impugnazione dell'atto alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.</i></p> <p>2. <i>L'impugnazione dell'avviso presso la Commissione Tributaria di 1° grado comporta la rinuncia all'istanza di definizione.</i></p> <p>3. <i>L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata A.R. o trasmessa con modalità telematica e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, mail, del contribuente, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità e da una copia dello stesso avviso di accertamento.</i></p> <p>4. <i>La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.</i></p> <p>5. <i>L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.</i></p> <p>6. <i>Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula per iscritto l'invito a comparire in cui è indicato il giorno della comparizione, che deve essere fissato tra il 30° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.</i></p> <p>7. <i>L'accertamento con adesione può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati comporta il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti dei coobbligati. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude al solo ricorrente la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ma non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.</i></p> <p>8. <i>Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità valutare la definizione dell'ufficio, senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.</i></p> <p>9. <i>Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza dandone comunicazione al contribuente in forma scritta, invitandolo a regolarizzare il proprio debito.</i></p> <p>10. <i>Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione</i></p>

	<p>dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.”</p>
-	<p style="text-align: center;">“Articolo 4 nonies Atto di accertamento con adesione</p> <p><i>1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.</i></p> <p><i>2. Nell'atto vanno indicati gli elementi di fatto e di diritto e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta, le modalità e i termini per il pagamento in caso di pagamento rateale.”</i></p>
-	<p style="text-align: center;">Articolo 4 decies Perfezionamento della definizione</p> <p><i>1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o della prima rata accompagnata dalla prestazione di garanzia ove prescritta. Sugli importi delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione tra le parti. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo.</i></p> <p><i>2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.</i></p> <p><i>3. A richiesta del contribuente e previa approvazione dell'ufficio, il pagamento può essere effettuato in forma rateale secondo i criteri stabiliti nel regolamento relativo allo specifico tributo.</i></p> <p><i>4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 10.000,00 euro può richiedere adeguata garanzia per il versamento delle rate successive alla prima con le modalità di cui l'art 38 bis del DPR 633/1972 e ss.mm. . La suddetta garanzia è rilasciata da soggetti abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'ISVAP e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. Il mancato pagamento anche solo di una rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.</i></p> <p><i>5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte e della rateizzazione. In tal caso il Comune procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e</i></p>

	<p>dell'importo del tributo ancoradovuto secondo le modalità della normativa vigente.”</p>
-	<p style="text-align: center;">“Articolo 4 undecies Contraddittorio tra contribuente ed ufficio</p> <p><i>1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa agiscono personalmente oppure anche nella fase del contraddittorio possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il 4° grado.</i></p> <p><i>2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti di attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare da propri dipendenti autorizzati. L'atto autorizzativo deve essere esibito all'Ufficio e inserito nel fascicolo in copia conforme.</i></p> <p><i>3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto negli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita in forma scritta con firma autenticata anche da parte dello stesso professionista incaricato.</i></p> <p><i>4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, chiarimenti, documenti originali che deposita in copia conforme, che ritiene utili alla definizione del procedimento. Le parti possono fissare ulteriori incontri.</i></p> <p><i>5. Oltre al caso di rinuncia da parte del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario. Il tal caso non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza del 90° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di accertamento di cui all'art. 4 septies, comma 1.</i></p> <p><i>6. L'ufficio redige verbale sintetico di quanto viene detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente. Nel verbale deve essere elencata la documentazione e gli altri elementi presentati dal contribuente, e l'esito stesso del procedimento.”.</i></p>
-	<p style="text-align: center;">“Articolo 4 duodecies RIDUZIONE DELLE SANZIONI</p> <p><i>1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge (D.L. n. 201/2011) se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.</i></p> <p><i>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 4 septies, comma 1, la sanzione irrogata è ridotta ad un sesto. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli</i></p>

	<p><i>avvisi di accertamento.</i></p> <p><i>3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune rendono inapplicabile la riduzione di cui il comma 1.</i></p> <p><i>4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione."</i></p>
<p align="center">"Articolo 5 Riscossione coattiva</p> <p><i>Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente con le modalità previste nell'ordinamento vigente."</i></p>	<p align="center">"Articolo 5 Riscossione coattiva</p> <p><i>Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o definito il procedimento di accertamento con adesione di cui agli articoli precedenti, sono riscosse coattivamente con le modalità previste nell'ordinamento vigente."</i></p>
<p align="center">"Articolo 28 Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni</p> <p><i>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre:</i></p> <p><i>a) detrazioni della TASI a favore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). <p><i>b) riduzioni tariffarie ed esenzioni a favore di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazioni con un unico occupante; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte abiliti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo. <p><i>Le riduzioni / esenzioni di cui sopra devono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche</i></p>	<p align="center">"Articolo 28 Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni</p> <p><i>1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre:</i></p> <p><i>a) detrazioni della TASI a favore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). <p><i>b) riduzioni tariffarie ed esenzioni a favore di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - abitazioni con un unico occupante; - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte abiliti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo; - nuclei familiari residenti con più di due figli fiscalmente a carico. <p><i>Le riduzioni / esenzioni di cui sopra devono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE."</i></p>

- 3) di dare atto che le predette integrazioni e modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
- 4) di delegare il Responsabile dell'Area finanziaria del Comune a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

UDITO il Sindaco-Presidente concedere la parola al Consigliere Zambelli Gnocco Ivan, in qualità di Assessore con delega al Bilancio, per relazionare sulla proposta deliberativa posta all'ordine del giorno;

SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente trascritti:

- Consigliere Zambelli Gnocco Ivan: relaziona analiticamente sull'argomento di cui trattasi;

- Consiglieri Topran D'Agata Andrea e De Martin Topranin Carlo: chiedono delucidazioni in merito al rapporto tra l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e i valori delle aree edificabili già prestabiliti dall'Ente;

- Consigliere Zambelli Gnocco Ivan: spiega che il Comune identifica il valore delle aree con una propria deliberazione *“ma non tutti gli appezzamenti all'interno delle aree sono uguali (alcuni sono posti in pendenza, altri in piano, etc.). Quindi, viene data la possibilità al contribuente, con l'accertamento con adesione, di presentare proprie osservazioni in merito. Non è detto che ... l'ufficio comunale accetti le osservazioni del contribuente. Diciamo che è una forma di contraddittorio: se va a buon fine bene, altrimenti si rimane fermi sul valore determinato col Consiglio comunale”*. Chiarisce che l'ufficio può concordare con le osservazioni presentate dagli utenti *“in base, ad esempio, ad una relazione, ad una perizia di stima, dove vengono dimostrate le ragioni fatte valere. Spetta, comunque, all'ufficio verificare se le stesse sono accoglibili o meno”*;

- Sindaco-Presidente: precisa che *“la deliberazione di Consiglio comunale è stata fatta aggiornando i valori - mi sembra - 4 o 5 anni fa, e dando dei valori per determinate zone, corrispondenti alle vecchie zonizzazioni del PRG: quindi, per le Zone A, sono stati definiti dei valori, divisi tra Padola, Dosoledo, Candide e Casamazzagno; ugualmente anche per le Zone B, per le Zone C e per le D. Non è detto che all'interno della stessa zona omogenea ... ci siano le stesse possibilità e potenzialità edificatorie. Pertanto ... viene concessa la possibilità al contribuente di dimostrare con una perizia (chiaramente fatta da un tecnico) che il suo terreno non ha lo stesso valore commerciale - perchè parliamo di valori commerciali - di un altro terreno situato all'interno della stessa area, ma posto in una posizione diversa. Spetta al contribuente proporre, poi sta all'ufficio valutare se accettare il valore proposto o mantenere quello prefissato dall'Ente”*;

- Consigliere De Martin Topranin Carlo: rileva *“che non sia anche al contrario... Ad esempio è successo che il valore dichiarato di un terreno edificabile a Padola - che conosco io - non è quello reale!”*;

- Sindaco-Presidente: chiarisce che *“Il Comune ha fissato degli importi e dei valori a metro*

quadro:

Quelli sono, quelli rimangono. Qui viene data una possibilità al contribuente di evitare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e di concordare con il Comune un'eventuale tassazione diversa. Viene data una possibilità aggiuntiva al contribuente; non viene modificato né stravolto quello che è stato fatto. ... Volevo, inoltre, aggiungere una cosa ...: grandi margini di manovra a livello di tassazione non ci sono, e non ci sono anche perché all'inizio dell'anno ci è stato comunicato un ulteriore taglio sul fondo di solidarietà comunale. Abbiamo, tuttavia, cercato, nei limiti del possibile, di dare un aiuto a famiglie in difficoltà e/o con costi maggiori dovuti alla presenza di più figli all'interno del nucleo familiare. Per far questo, nello specifico, dovevamo prevedere, all'interno del regolamento, la possibilità per il Consiglio comunale di deliberare una riduzione della TASI per famiglie con figli a carico e con un determinato ISEE”;

- Consigliere Topran D'Agata Andrea: interviene, chiedendo: “*ho capito bene, figli <<fiscalmente a carico>>? Quindi a prescindere dall'età: guardiamo solo il reddito?*”

- Sindaco-Presidente e Consigliere Zambelli Gnocco Ivan: confermano “*si, il reddito familiare. Con riferimento all'ISEE*”;

Terminata la discussione, il Sindaco-Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione come sopra riportata.

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri De Martin Topranin Carlo, Topran D'Agata Andrea e Zandonella Daniele), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 11 consiglieri:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta, a formar parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi, palesemente per alzata di mano, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri De Martin Topranin Carlo, Topran D'Agata Andrea e Zandonella Daniele) presenti n. 11 consiglieri

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:

Oggetto: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
(p.i. Valentino RIBUL MORO)

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Mirko dr. BERTOLO)

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comune di Comelico Superiore, li 28/5/15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE')

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 28/5/15


IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
(Dott.ssa Anna POMARE')

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERTOLO Dr. Mirko)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il: **18 GIU 2015**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, **18 GIU 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERTOLO Dr. Mirko)



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- [] - che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267)
- [] - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data _____

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BERTOLO Dr. Mirko)